

## Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 138 del 17 settembre 2019  
“Promozione della cultura della valutazione delle politiche pubbliche e modifiche alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale”.

### Art. 1 (Finalità)

L'articolo 1 contiene le finalità del provvedimento.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### Art. 2 (Programmazione delle borse di studio e loro disciplina generale)

L'articolo individua tra le iniziative rilevanti per incentivare la cultura della valutazione delle politiche pubbliche l'istituzione di borse di studio disciplinandone inoltre le modalità di assegnazione.

**Effetti finanziari:** gli interventi sono finanziati entro il limite massimo di spesa autorizzata all'articolo 8, per ciascuna annualità 2020 e 2021 stabilito in euro 30.000,00. Per quanto attiene gli aspetti organizzativi connessi all'attuazione della disposizione si fa riferimento alla struttura del Consiglio regionale che può farvi fronte, in considerazione delle linee di attività connesse a tale iniziativa, senza oneri organizzativi ed amministrativi aggiuntivi.

---

### Art. 3 (Tirocini formativi e di orientamento a favore dei neolaureati)

L'articolo prevede la realizzazione di tirocini a favore di neolaureati e disciplina le modalità di ammissione dei candidati.

**Effetti finanziari:** gli interventi sono finanziati entro il limite massimo di spesa autorizzata all'articolo 8, per ciascuna annualità 2020 e 2021 stabilito in euro 30.000,00. Per quanto attiene gli aspetti organizzativi connessi all'attuazione della disposizione si fa riferimento alla struttura del Consiglio regionale che può farvi fronte, in considerazione delle linee di attività connesse a tale iniziativa, senza oneri organizzativi ed amministrativi aggiuntivi.

---

Art. 4  
(Tirocini curriculari)

L'articolo prevede la stipula di convenzioni con le università per la realizzazione di appositi tirocini previa selezione da parte di una Commissione composta anche da rappresentanti delle Università.

---

**Effetti finanziari:** gli interventi sono finanziati entro il limite massimo di spesa autorizzata all'articolo 8, per ciascuna annualità 2020 e 2021 stabilito in euro 30.000,00. Per quanto attiene gli aspetti organizzativi connessi all'attuazione della disposizione si fa riferimento alla struttura del Consiglio regionale che può farvi fronte, in considerazione delle linee di attività connesse a tale iniziativa, senza oneri organizzativi ed amministrativi aggiuntivi. La partecipazione alle Commissioni non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5  
(Disciplina dei tirocini)

L'articolo disciplina le modalità di realizzazione dei tirocini che per quelli curriculari sono concordate con le Università.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art 6  
(Attività di ricerca)

L'articolo prevede la possibilità di realizzare attività di ricerca finalizzate alla valutazione delle politiche regionali.

**Effetti finanziari:** le spese relative alle convenzioni sono finanziate entro il limite massimo di spesa autorizzata all'articolo 8, per ciascuna annualità 2020 e 2021 stabilito in euro 30.000,00. Per quanto attiene gli aspetti organizzativi connessi all'attuazione della disposizione si fa riferimento alla struttura amministrativa del Consiglio regionale che può farvi fronte, in considerazione delle linee di attività connesse a tale iniziativa, senza oneri organizzativi ed amministrativi aggiuntivi.

Art. 7  
(Modifiche alla l.r. 14/2003)

La modifica ha carattere normativo e provvede a sopprimere la competenza in valutazione e controllo degli effetti della legislazione tra quelle richieste per gli esperti da nominare nel Comitato per la legislazione. Si è ritenuto infatti che fosse più coerente con l'articolo 34 bis dello Statuto aggiunto dall'articolo 3 della legge statutaria 16 gennaio 2017, n. 6, riservare tali competenze all'interno delle attività del Comitato per la valutazione delle politiche.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8  
(Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 autorizza le spese per l'attuazione della legge regionale per ciascuno degli anni 2020 e 2021 nel limite massimo di euro 30.000,00 e ne indica la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, poiché l'iniziativa si correla ai fini istituzionali dell'Assemblea che ha istituito il Comitato per la valutazione delle politiche e sostiene la formazione nell'ambito della valutazione delle politiche finalizzata ad incrementare e sostenere tale attività assembleare.

Tale iniziativa tuttavia non comporta una variazione del bilancio regionale per le annualità considerate poiché si ritiene di potersi fare fronte con le risorse già stanziare nel bilancio di previsione 2019/2021 per il funzionamento dell'Assemblea legislativa e che sono iscritte nel capitolo 2010110004 nel bilancio come di seguito indicato:

<b>MISSIONE/programma/</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>COMPETENZA 2019 Bilancio iniziale</b>	<b>COMPETENZA 2020 Bilancio iniziale</b>	<b>COMPETENZA 2021 Bilancio iniziale</b>
Missione 1/programma 01/	2010110004	17.848.352,00	19.161.552,00	18.286.552,00

Nel bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa si provvede alla rimodulazione degli stanziamenti, tramite variazioni compensative tra i capitoli, come sotto specificato.

Spesa prevista dalla legge						Copertura prevista dalla legge		
MISSIONE/pro-gramma / Bilancio del consiglio	CAPITOLO	Spesa 2020 prevista dalla legge	Spesa 2021 prevista dalla legge	Anni successivi	Missione / programma	capitolo	COMPETENZA 2020 Disponibilità alla data di approvazione della legge	COMPETENZA 2021 Disponibilità alla data di approvazione della legge
Missione 1/programma 01/	Nuova istituzione	30.000,00	30.000,00	legge di bilancio	Missione 1/ programma 1	101105/9	180.000,00	180.000,00

Per gli anni successivi in sede di approvazione del bilancio dell'Assemblea legislativa si provvederà ad individuare, all'interno delle spese di funzionamento dell'Assemblea, le risorse da destinare alle iniziative di questa legge anche in relazione alla programmazione delle diverse attività formative da porre in essere.

Il comma 2 autorizza l'Ufficio di presidenza ad effettuare le variazioni compensative nel bilancio dell'Assemblea legislativa.